Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

[Signature]

[QR Code]

Ordinanza concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 70 capoverso 1 della legge del 21 giugno 1932[1] sull'alcool,

ordina:

Art. 1 Ripartizione

[1] Dal capitale proprio della Regìa federale degli alcool è versato alla Confederazione un importo di 60 milioni di franchi.

[2] Tale importo è impiegato per il finanziamento dei contributi federali all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti in virtù degli articoli 103 e 104 della legge federale del 20 dicembre 1946[2] su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché all'assicurazione per l'invalidità in virtù dell'articolo 78 della legge federale del 19 giugno 1959[3] su l'assicurazione per l'invalidità.

Art. 2 Versamento

Il versamento è effettuato il 30 novembre 2018.

Art. 3 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 29 gennaio 1998[4] concernente i prezzi dell'acquavite e dell'alcool venduti dalla Regìa federale degli alcool;
2. l'ordinanza del 12 maggio 2010[5] concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione.

RS …
1 RS **680**
2 RS **831.10**
3 RS **831.20**
4 RU **1998** 886
5 RU **2010** 2171

Art. 4 Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 17 febbraio 2010[6] sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è modificata come segue:

Art. 29a lett. a
Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 29b Disposizione transitoria della modifica del …

Fino all'entrata in vigore degli articoli 71 e 76*b* della modifica del 30 settembre 2016[7] della LAlc:

a. l'AFD svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull'alcol;
b. la RFA conclude tutti i negozi giuridici pendenti al 1° novembre 2018 e relativi alla sua attività commerciale precedente.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2018.

… In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6 RS **172.215.1**
7 RS **680**